



A.S.I. Località Pascarola - 80023 CAIVANO (NA)
 Riconoscimento Reg.CE 2200/96 - Decreto Reg. 12865 del 30/09/98
 Albo Soc. Coop. a mutualità prevalente n. A112639
 Tel. 081 8349289 - 9549 - Fax 081 8349191
 info@apopauno.191.it

ALL. 1

Alla REGIONE CAMPANIA
 ASSESSORATO AGRICOLTURA
 Area Generale di Coordinamento
 Sviluppo Attività Settore Primario
 Settore Interventi per la Produzione
 Agricola, Produzione Agro, Alimentare,
 Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile
 Centro Direzionale
 Via G. Porzio, Isola A/6
 80413 - NAPOLI

Prot. N. 635/5

Caivano, li 30/9/2010

30 SET. 2010

AREA CENTRALE DI COORDINAMENTO
 Sviluppo Attività Settore Primario
 DIREZIONE

Oggetto: **Domanda di adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007**

Il sottoscritto CASTALDO GIUSEPPE, nato ad ACERRA (NA), il 23/11/1930, CF CSTGPP30S23A024X, in qualità di Legale Rappresentante dell'O.P. A.P.O.P.A. scari con sede in CAIVANO (NA), A.S.I. Località PASCAROLA costituita con atto notarile del 29/11/1976, già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. a), categoria i) **ortofrutticoli** con D.D.R. n. 12865 del 30/09/1998, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente,

CHIEDE,

l'adeguamento del riconoscimento quale Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007.

I prodotti e gruppi di prodotto per i quali la scrivente OP chiede il riconoscimento sono i seguenti:

GRUPPI DI PRODOTTO		PRODOTTI SINGOLI		SUPERFICI
CODICE NC	DESCRIZIONE GRUPPO	CODICE NC	PRODOTTO	HA
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	1830,82
0703	Cipolle e scalogni freschi o refrigerati	0703 10	Cipolle e scalogni	10,00
0704	Cavolfiori e cavoli freschi o refrigerati	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli	3,30
ex 0709	Altri ortaggi freschi e refrigerati	0709 90 50	Finocchi	1,56
ex 0709	Altri ortaggi freschi e refrigerati	0709 90 10	Insalate diverse dalla lattughe	10,00
0809	Albicocche	0809 10 00	Albicocche	57,68
0809	Pesche (comprese le pesche noci)	0809 30	Pesche	19,72
0805	Agrumi freschi o secchi	0805 10	Arance	1,85
0805	Agrumi freschi o secchi	0805 20	Mandarini e Clementine	8,52

A tal fine allega la seguente documentazione:

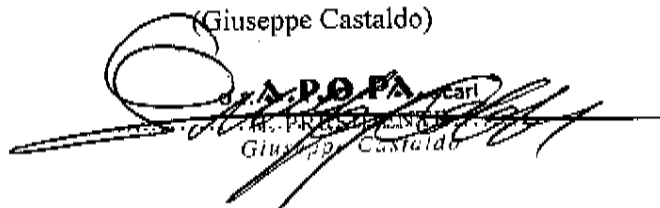
1. Copia delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente ad inoltrare domanda di adeguamento del riconoscimento;
2. Estratto del libro soci;
3. Dichiarazione del Presidente dell'OP con allegato il Prospetto riepilogativo della produzione commercializzata calcolata ai sensi degli artt. 52 e 53 del reg.to CE 1580/07 e relativa al periodo 01/01/2009 - 31/12/2009 distinta per prodotto ed attestante altresì :
 - che l'OP conserva agli atti copia delle fatture di vendita e del bilancio relativo all'anno 2009 utilizzati per la determinazione del V.P.C.;
 - che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1580/07, il valore della produzione commercializzata dall'OP, riferita ai prodotti per la quale l'OP è riconosciuta, proviene, per oltre il 50%, dai propri soci;
4. Dichiarazione del Presidente attestante:
 - che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto, depositato presso la sede dell'O.P., di non aderire ad altre OP riconosciute per gli stessi prodotti per i quali aderiscono alla scrivente OP;
 - che tutti i soci hanno costituito il proprio fascicolo di consistenza aziendale;
 - che i dati catastali delle aziende dei soci ed ogni altro elemento atto a consentire l'individuazione delle aziende medesime e la documentazione relativa al titolo di proprietà o di disponibilità delle suddette aziende e/o dei terreni dichiarati dai soci sono conservati agli atti presso la sede dell'OP;
 - che tutti i soci hanno dichiarato i prodotti per i quali intendono aderire all'OP e per i quali si sono impegnati a conferire l'intera produzione;
5. Copia dell'ultimo bilancio approvato;
6. Copia dello statuto dell'O.P. adeguato ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/07;
7. Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con attestazione antimafia e vigenza.

Distinti saluti.

Data 28/09/2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giuseppe Castaldo)



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0786238 30/09/2010 12,20

Mittente : APOPA SCARL ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI PARTENOP...

Beneficiario : Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. erogati...

Classifica : 11. Fascicolo : 101 del 2010



A. P. O. PA. scrl

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



A.S.I. Località Pascarola - 80023 CAIVANO (NA)
 Riconoscimento Reg.CE 2200/96 - Decreto Reg. 12865 del 30/09/98
 Albo Soc. Coop. a mutualità prevalente n. A112639
 Tel. 081 8349289 - 9549 - Fax 081 8349191
 info@apopauno.191.it

PROT. IPA N. 2010/0786238 del 30/9/10
 ALLEGATO N. 3

Alla REGIONE CAMPANIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA

Area Generale di Coordinamento
 Sviluppo Attività Settore Primario
 Settore Interventi per la Produzione
 Agricola. Produzione Agro, Alimentare.
 Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile
 Centro Direzionale
 Via G. Porzio, Isola A/6
 80413 - NAPOLI

Prot. N.

Caivano, li

Oggetto: **DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
 (ARTT. 46 e 47 DPR n° 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto CASTALDO GIUSEPPE, nato ad ACERRA (NA), il 23/11/1930, CF CSTGPP30S23A024X, in qualità di Legale Rappresentante dell'O.P. A.P.O.P.A. scrl con sede in CAIVANO (NA), A.S.I. Località PASCAROLA

DICHIARA

- che il Valore della Produzione Commercializzata dall'OP A.P.O.P.A. scrl nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009 calcolata sulla base di quanto previsto dagli articoli 52 e 53 del Reg.to CEE 1580/07, è pari ad € 9.986.671,96 come evidenziato nella tabella sotto riportata:

CODICE PRODOTT O*	PRODOTTO	SUPERFICI E (ha)	2009			
			FATTURATO	RITIRI	AIUTO TRASF.	TOTALE
0809 10 00	Albicocche	47,28	192.781,00	0	0	192.781,00
0809 30	Pesche	18,12	77.928,00	0	0	77.928,00
0702 0 00	Pomodoro	1.944,09	9.707.308,96	0	0	9.707.308,96
0704 10 00	Cavolfiore	3,30	8.654,00	0	0	8.654,00
			9.986.671,96	0	0	9.986.671,96

- che l'OP conserva agli atti copia delle fatture di vendita e del bilancio relativo all'anno 2009 utilizzati per la determinazione del V.P.C.;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1580/07, il valore della produzione commercializzata dall'OP, riferita ai prodotti per la quale l'OP è riconosciuta, proviene, per oltre il 50%, dai propri soci.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Giuseppe Castaldo
 Giuseppe Castaldo

Si allega copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'O.P. San Bruno



A.S.I. Località Pascarola - 80023 CAIVANO (NA)
 Riconoscimento Reg. CE 2200/CE - Decreto Reg. 12865 del 30/09/98
 Albo Soc. Coop. a mutualità prevalente n. A112639
 Tel. 081 8349289 - 9549 - Fax 081 8349191
 info@apopauno.191.it

ALL. 2

Prot. N. 738/5

Calvano, li 23/12/2010

107
29 DIC. 2010
 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
 Sviluppo Attività Settore Primario
DE SIMONE

REGIONE CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento
 Sviluppo Attività Settore Primario
 Settore Interventi per la Produzione
 Agricola, Produzione Agro, Alimentare,
 Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile
 Centro Direzionale
 Via G. Porzio, Isola A/6
 80413 - NAPOLI

Oggetto: Adeguamento riconoscimento ai requisiti Reg. (CE) n. 1234/2007

Il sottoscritto CASTALDO GIUSEPPE, nato ad ACERRA (NA), il 23/11/1930, CF CSTGPP30S23A024X, domiciliato per la carica presso l'Organizzazione con sede in CAIVANO (NA), A.S.I. Località PASCAROLA, in qualità di Legale Rappresentante dell'O.P. A.P.O.P.A. scarl, dà seguito alla nota Regione Campania prot. 973973 del 06/12/2010 e

TRASMETTE

in allegato alla presente quanto segue:

- 1) Schema di comunicazione Allegato 1 alla nota citata, debitamente compilato;
- 2) Statuto sociale vigente OP.

Distinti saluti.

Il Rappresentante Legale O.P. A.P.O.P.A. SCARL
 (Giuseppe Castaldo)

[Signature]
 IL PRESIDENTE
 Giuseppe Castaldo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1036161 29/12/2010 17.40

Mittente: APOPA SCARL ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI PARTENOPEI...

Ricevente: Interventi per la prod. agr. prod. agro-alim. mercati...

Classifica: 11. Fascicolo: 101 del 2010



ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07

Il sottoscritto Giuseppe Castaldo nato ad Acerra (NA) il 23/11/1930 nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata Associazione Produttori Ortofrutticoli Partenopea (cod. it. 112) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento D.D.R. n. 12865 del 30/09/1998

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,

COMUNICA CHE

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati
1) Cod. NC 0702 00 00 prodotto Pomodori freschi o refrigerati; 2) Cod. NC 0703 prodotto Cipolle e scalogni freschi o refrigerati; 3) Cod. NC 0704 prodotto Cavolfiori e cavoli freschi o refrigerati; 4) Cod. NC ex 0709 prodotto Altri ortaggi freschi o refrigerati, 5) Cod. NC 0809 prodotto Albicocche, Pesche (comprese le pesche noci); 6) Cod. NC 0805 prodotto Agrumi freschi o secchi
- i produttori aderenti all'O.P. A.P.O.P.A. scarl ammontano complessivamente a n. 864 come sotto specificato

A	Soci singoli n.	-
B	Soci Persone giuridiche n.	17
C	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.	864
	Totale soci (A) + (B) = n.	17
	Totale produttori associati (A) + (C) = n.	864

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 9.986.671,96 come sotto specificato

prodotto	Codice NC	superficie investita (Ha)	produzione commercializzata (tons)	valore (.000 €)
Albicocche	0809	47,28	982,87	192.781,00
Pesche	0809	18,12	517,39	77.928,00
Pomodoro	0702 00 00	1944,09	130.192,00	9707308,96
Cavolfiore	0704	3,3	400,00	8.654,00
TOTALI		2012,79	132.092,26	9.986.671,96

- il proprio statuto - adottato il 17/06/2010 con atto del Notaio dr. De Vivo Claudio n. Raccolta 21180 n. Repertorio 240269 registrato a Napoli, 2 il 21/06/2010 - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.
- Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della

Statuto della organizzazione di produttori		note
articolo/i corrispondente/i		
Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010		
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:		
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	art. 8	
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	art. 8	
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	art. 8	
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	art. 8	
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	art. 8	
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), prevista autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:		
a) vendere direttamente al consumatore, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;	-	Non previsto possibilità di deroga
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	-	Non previsto possibilità di deroga
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	art. 8	
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:		
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	art. 27	
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	art. 27	
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;	art. 30	
Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori)		
1. La OP assicura ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente.		
A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP		
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori		
1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento.		
2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutarmente prevista.		
In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.		
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori.		
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;		
Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 (periodo minimo di adesione)		
La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno.		
Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intera durata della sua adesione, salvo autorizzazione dell'OP.		
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.		
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.		
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.		
art. 34		
art. 5		

Il Presidente dell'OP
 IL PRESIDENTE
 Giuseppe Castaldo

P.O. PA. s.r.l.

5200070105 - CANTIERI E SERVIZI PAESAGGI

Località Pizzolungo - 80023 CAIVANO (NA)
Tel. 081.8349549 - Fax 081.8349519


27 DIC 2010
AGENZIA NAPOLI 6 Licenza N. 467/2007

ALLA

REGIONE CAMPANIA
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA
PRODUZIONE AGRICOLA.
CENTRO DIREZIONALE
VIA G. TORZIO, ISOLA A/6
80143 NAPOLI





ALLEGATO
 A.S.I. Località Pascarola - 80023 CAIVANO (NA)
 Riconoscimento Reg.CE 2200/96 - Decreto Reg. 12865 del 30/09/98
 Albo Soc. Coop. a mutualità prevalente n. A112639
 Tel. 081 8349289 - 9549 - Fax 081 8349191
 info@apopauno.191.it

PA PROT. 2011/0258106
 DEL 31/03/2011

Spett. REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura
Settore I.P.A. .
Centro Direzionale Isola A/6
80143 NAPOLI

Prot. N.

Caivano, li

**Oggetto: Adeguamento riconoscimento ai requisiti Reg. (CE) n. 1234/07 -
 Dichiarazione R.L. O.P.**

Il sottoscritto CASTALDO GIUSEPPE, nato ad ACERRA (NA), il 23/11/1930, CF CSTGPP30S23A024X, domiciliato per la carica presso l'Organizzazione con sede in CAIVANO (NA), A.S.I. Località PASCAROLA, in qualità di Legale Rappresentante dell'O.P. A.P.O.P.A. Scarl, a parziale rettifica ed integrazione delle ns. precedenti note n. 635/S del 30/09/2010 e n. 738/S del 23/12/2010 ed in riscontro all'incontro tenutosi presso i ns. Uffici in data 8/03/2011, con la presente, nonché a rettifica parziale della ns. nota n. 24/S del 08/03/2010, già parte integrante del Vs. verbale del 08/03/2011

PRECISA E DICHIARA

che in accordo al deliberato CdA del 29/03/2011, che si riporta in allegato, l'O.P., stante la dimensione minima ed i valori minimi di produzione commercializzata che deve dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, riportati nelle disposizioni vigenti, modifica la Domanda di adeguamento del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/07 intendendola limitata esclusivamente al prodotto singolo "Pomodori, freschi o refrigerati" _Codice NC 0702 00 00.

Il Rappresentante Legale dell'O.P.
(Giuseppe Castaldo)

O.P.A. P.O.P.A. Scarl
 IL PRESIDENTE
 Giuseppe Castaldo

ALL. 4

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2.

"Le richieste di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. Regione Sociale O.P. ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI PARTENOPEA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.

SIGLA "O.P. A.P.O.P.A. SCARL"

CUAA 01257111219 Partita IVA 01257111219

Sede: Zona Industriale – Località Pascarella 80023 CAIVANO (NA)

Telefono 081/8349289-8349549 Fax 081/8349191

E-Mail info@apopauno.191.it

Unione di appartenenza UIAPOA Codice IT 112

Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 2200/96

DPGR n. 12865 del 30/09/1998 Categoria i) ortofrutticoli

Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)

presentata in data 30/09/2010 e acquisita con prot. n.° 2010/0786238 del 30/09/2010

integrata in data 23/12/10 e acquisita con prot. n.° 2010/1036161 del 29/12/2010

integrata in data 15/03/11 e acquisita con prot. n.° 2011/0214173 del 16/03/2011

integrata in data 29/03/11 e acquisita con prot. n.° 2011/0258106 del 31/03/2011

ed integrata in data 04/04/11 e acquisita con prot. n.° 2011/0266869 del 04/04/2011

B – Forma Giuridica

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3

"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	SI/NO	Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;		
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	X	CCIAA DEL 20/09/2010* CCIAA DEL 24/03/2011
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.		

Note: Dallo Statuto si evince la forma giuridica di una società cooperativa a r.l. –

*-Il CCIAA del 20/09/2010 riporta alla forma giuridica esattamente SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' ILLIMITATA.

CCIAA DEL 24/03/2011 SOCIETA' COOPERATIVA

2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, <u>include</u> uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	X	STATUTO ART. 5
Note:			

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":				
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri: STATUTO
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	X		ART. 8 lett. A Acquisito delibera di adozione del 04/03/2010 dei disciplinari regionali - delibera del 07/10/2008 di adozione norme di commercializzazione e dichiarazione del L.R. per l'adozione dei disciplinari di lotta Integrata
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	X		ART. 8 lett. B "I soci aderiscono per singoli prodotti per i quali l'OP vuole essere riconosciuta"
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	X		ART. 8 lett. C
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	X		ART. 8 lett. D
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	X		ART. 8 lett. E

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), <i>previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono</i> ":				
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri: statuto
2.3.1	a) <i>vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;</i> D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, <i>previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.</i>"	X		Art. 8 lett.c "commercializzare l'intera produzione per la quale ha aderito, fatta salve le deroghe previste dalle norme"

2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	X	ART. 7 – CAPOVERSO N.9* *
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	X	ART. 7 – CAPOVERSO N.9* *

2.4	DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti":			
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	X		ART. 27
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	X		ART. 27
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) : "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica." D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."	X		ART. 30 ART. 20 "ciascun socio non può detenere più del 35 % delle quote di capitale sociale dell'OP e/o dei diritti di voto"
2.4.4	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento." Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1 , "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007" .rff.[....A costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione] Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 . Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di	X		ART. 6 "ART. 17 CAPOVERSO 11 "il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'a.o. dei soci "

produttori. Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."			
--	--	--	--

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	X		ART.20 "I soci non produttori non possono possedere complessivamente più del 10% delle quote di capitale sociale della Società" ART. 30 -3 e 4 capoverso - Art.6
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	X		ART. 10
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	X		ART. 8 ART. 11
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	X		ART. 34
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	X		ART. 5
Note: * L'OP si è impegnata a regolamentare nella prima assemblea utile la disciplina inerente i soci sovventori (dichiarazione agli atti); **L'OP ha precisato (dichiarazione agli atti) che i soci possono vendere direttamente al consumatore o commercializzare essi stessi parte della produzione in accordo alle deroghe previste dalla vigente normativa				

E – Requisiti dimensionali minimi

3.0 **PARAMETRI** – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – **paragrafo 1:**
"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:"
 a)
 b) *abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovì;*
 Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – **Articolo 23 (Numero minimo di soci)** – *"Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori è norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati e ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."*
 D.M. 3932 del 11.05.2009 – **Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)** – **Paragrafo 1** *"Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure"*
 Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): *"Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."*

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro: PO 2011
3.1	Numero minimo di aderenti: n. 5	X		SOCI PRODUTTORI N. 864

Regione	n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
CAMPANIA		17	673	673
PUGLIA			161	161
BASILICATA			8	8
MOLISE			8	8
UMBRIA			7	7
MARCHE			2	2
TOSCANA			5	5
Totali		17	864	864
Totale [a + b]	17			

Note: Dalle tabelle platea sociale del PO 2011 - approvato con DDR n.360 del 30/12/2010 - risultano soci giuridici n.17 (cooperative) con sede legale in Campania e produttori delle cooperative n.864 (soci singoli) distribuiti in diverse regioni. Attualmente dal libro soci non risultano variazioni

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro
3.2	V. P. C. minimo per il riconoscimento codice 07020000 € 1.500.000,00	X		VPC DELLA OP € 9.986.671,96 DDR n.360 del 30/12/2010

Prodotto	Codice NC	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (ton.)	Valore (.000 €)
Pomodoro	0702	1.944,09	130.192,00	9.707.308,96
TOTALE		1.944,09	130.192,00	9.707.308,96

Nel verificare la tabella VPC per prodotto riportata nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvato e in conseguenza della nuova richiesta di adeguamento del riconoscimento fatta per il solo prodotto "pomodoro destinato esclusivamente alla trasformazione" il VPC relativo al P.O. 2011 viene rideterminato in € 9.707.308,96 (€ 9.986.671,96 - € 279.363,00 di prodotti ortofrutticoli per i quali non è stato richiesto l'adeguamento del riconoscimento)

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro
3.3	Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 - Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 - (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC"	X		VPC REGIONALE EURO 1.572.590,38 DICHIARAZIONE DELLA OP DELL'11/01/11 AGLI ATTI CON PROT. 2011/0021893 DEL 12/01/11 (dati AFN 2011)

Conclusioni: Il VPC realizzato nella Regione Campania e comunicato dalla OP APOPA in data 11/01/2011 prot. IPA 2011/0021893 del 12/01/2011 è pari ad euro 1.572.590,38 ma per il solo prodotto pomodoro è di euro 1.293.227,38- In sede di verifica del VPC si riscontrano altri euro 210.090,44 da soci campani conferenti pomodoro da industria nel 2009 ma uscenti al 30/09/2010. Pertanto per il solo prodotto pomodoro - realizzato in Regione Campania per euro 1.503.317,82 - si raggiunge il parametro minimo per il prodotto pomodoro che è pari ad euro 1.500.000,00 (riscontrato dettagli relazione O.P. del 31.03.2011).

4.0	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 ter - paragrafo 1: "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che": a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovì; c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 - Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) - "Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura o dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia: a) la conoscenza della produzione dei loro soci, b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, c) la gestione commerciale e finanziaria e d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."		
-----	--	--	--

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro
8.5	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;	X		PRESENZA DI UFFICIO AGRONOMIC: N.2 AGRONOMI CONTRATTO A TEMPO INDET. - N.2 CON CONVENZIONI **
8.6	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 - Articolo 27 (Mezzi tecnici) - "Al fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."	X		LA SEDE DI PROPRIETA' DELLA OP E' PROVISTA DI: PIAZZALE -MAGAZZINO STOCCAGGIO MERCI E PRODOTTI FINITI - CELLE FRIGORIFERO - MACCHINARI E MEZZI TECNICI NECESSARI *
8.7	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	X		Adeguate attrezzature e presenza di n.3 unità che curano la corretta gestione amm/ commerciale dell'attività, la gestione contabile è stata esternalizzata
8.8	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	X		

* L'OP HA PREVISTO N.6 AGRONOMI A CARICO P.O. 2011 - CON INCARICHI ANCORA DA ATTIVARE
 * ACQUISITO DOCUMENTAZIONE A CAMPIONE RIPORTATA NEL VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO

Napoli LI,

I funzionari istruttori

Sig.ra Concetta BORRIELLO

Dr. Roberto GELONE

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore

Dott. Antonio Irlando

A 22.5

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

Richiesta di adeguamento presentata dalla**OP "O.P. A.P.O.P.A. SCARL"**

Con sede legale in Zona Industriale – Località Pascarola 80023 CAIVANO (NA)

P.IVA 01257111219 COD.IT. 112

I sottoscritti tecnici istruttori BORRIELLO Concetta e GELONE Roberto, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg. (CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

VISTA la domanda di adeguamento del riconoscimento per alcuni prodotti compresi nelle categorie codice NC 07 e 08, presentata in data 30/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione (IPA) in data 30/09/2010, Prot. n.° 2010/0786238, relativa all'OP in epigrafe;

VISTA l'integrazione presentata in data 23.12.2010 ed acquisita agli atti del Settore Prot. n. 2010/1036161 del 29.12.2010;

VISTO il verbale redatto in data 8 marzo 2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione dei Produttori è stata invitata a produrre:

- ⇒ Relazione particolareggiata sul funzionamento della OP;
- ⇒ tabella particolareggiata del VPC per soci, per regioni e per prodotto;
- ⇒ elenco dei produttori, completo e particolareggiato, per ognuno dei soci a personalità giuridica;
- ⇒ copia conforme del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA riportante in forma corretta la dicitura di forma societaria;
- ⇒ elenco delle attrezzature possedute dall'OP e utilizzate per la produzione, raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti per i quali l'OP chiede il riconoscimento;

VISTE le successive integrazioni presentate: in data 15.03.2011 ed acquisita agli atti del Settore prot. n. 2011/0214173 del 16.03.2011; in data 29.03.2011 ed acquisita agli atti del Settore prot. n. 2011/0258106 del 31.03.2011 (ad oggetto richiesta di adeguamento del riconoscimento per il solo prodotto "pomodori freschi o refrigerati" codice NC07020000) e da ultimo in data 04.04.2011 acquisita agli atti del Settore prot. n. 2011/0266869 del 04.04.2011;

VERIFICATA con sopralluogo effettuato in data 8 marzo 2011, così come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo statuto adottato il 17/06/2010 con atto del Notaio DE VIVO Claudio Raccolta N. 21180 Repertorio N. 240269 registrato a Napoli 2 il 21/06/2010 al n. 7699 -1T;

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n. 122 e n. 125 bis del Reg. (CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATO che non esiste completa corrispondenza tra il prodotto codice NC 07020000 per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC) codice NC 08091000-080930-07041000-07020000;

CONSIDERATO che l'importo del VPC della O.P., accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA n. 360 del 30/12/2010 – pari ad euro 9.986.671,96 **viene rideterminato in euro 9.707.308,96** (€ 9.986.671,96 - € 279.363,00 di abbattimento sulle vendite dei prodotti ortofrutticoli per i quali non è stato richiesto l'adeguamento del riconoscimento, così come dettagliato nella tabella 3.2 della allegata CHECK LIST) e risulta superiore al minimo prescritto, e che **nella regione Campania** il VPC per il solo prodotto **"pomodori, freschi o refrigerati"** risulta comunque superiore al parametro **minimo**, così come dettagliato nella tabella 3.3 della citata CHECK LIST;

CONSIDERATO che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n. 864**, così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è **confermato** e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento dell'OP in epigrafe, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n. 1580/07 e ss.mm.ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss.mm.ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n. 1234/07 all'OP in epigrafe, per il prodotto di seguito riportato:

CATEGORIA		
	CODICE NC	DESCRIZIONE
1	07020000	pomodori, freschi o refrigerati

ALLEGATI:

Check List Istruttoria

Napoli LI, 07/04/2011

I Funzionari istruttori

Sig.ra Borriello Concetta

Dott. Gelone Roberto

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Irlando